



Cod. NA6A/H24D/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 114

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000998
Data: 01/10/2013

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Fondazioni e Ordini professionali - inapplicabilità della c.d. "spending review" (D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012).

Con la normativa sulla c.d. "spending review" (D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012) sono state introdotte, tra le tante novità, anche aspetti relativi alle Fondazioni.

Con l'art. 4 comma 6 è stato stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso da enti di diritto privato servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Poiché tra gli enti di diritto privato, come individuati negli articoli da 13 a 42 del codice civile, sono individuati anche le Fondazioni, appare necessario valutare se tale normativa è applicabile anche agli Ordini.

Di recente, a seguito della richiesta del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio delle riduzione delle dotazioni organiche del 20% per gli Ordini professionali, sulla prospettazione che siano ricompresi anche gli Ordini all'interno della "spending review", con la successiva Comunicazione del Dipartimento Funzione Pubblica prot. DFP 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13.9.2013, è stato chiarito in via definitiva l'esclusione degli Ordini dalla misura di "spending review".

In tal modo è stato riconosciuto, in via ufficiale, che gli Ordini Professionali non sono inseriti gerarchicamente nella struttura dello Stato, nè sono soggetti ai poteri di nomina e controllo statale; tali aspetti vengono riconosciuti nella medesima Comunicazione del Dipartimento Funzione Pubblica del 13.9.2013, ritenendo gli Ordini *"esentati dall'osservanza di una parte rilevante di normativa per gli enti pubblici"* stante la loro *"completa autonomia contabile e finanziaria"*.

Gli Ordini professionali costituiscono quindi enti esponenziali, costituiti dall'insieme di individui che svolgono una determinata professione, dal momento in cui, in base ad espresse previsioni di legge (D.P.R. 169/2005) trovano diretta legittimazione in una elezione, che individua gli organi di vertice, e sono dotati di



autorganizzazione interna e di autonomia finanziaria, derivante direttamente dalla base associativa di cui sono espressione.

L'assenza di finanziamenti statali per gli Ordini professionali rendono quindi inapplicabili le disposizioni connesse e conseguenti alla L. 135/2012 (spending review).

Ne deriva che, per le Fondazioni istituite dagli Ordini, appare logico e ragionevole affermare la non applicabilità dell'intero art. 4 della L. 135/2012 alle Fondazioni degli Ordini ed agli Ordini professionali stessi, non rientrando nel campo di applicazione delle amministrazioni destinatarie delle misure di riduzione della spesa pubblica.

In assenza di tali vincoli, appare possibile, con le accortezze del caso, che gli Ordini acquisiscano a titolo oneroso, dalle Fondazioni istituite dagli Ordini, servizi inerenti le attività ed i compiti istituzionali tipicamente ordinistici, ed in particolare servizi operanti nell'ambito della formazione professionale.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)